



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

IL TRIBUNALE

Il giorno 26-05-2022 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. [REDACTED]	Presidente
[REDACTED]	Giudice
[REDACTED]	Esperto
[REDACTED]	Esperto

per deliberare sulla domanda di: affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.), Detenzione Domiciliare (Art. 47 ter O.P.), presentata da:

[REDACTED] attualmente stabilmente domiciliato in **SPAGNA**,
[REDACTED]

libero (art. 656, comma V, c.p.p.) condannato con Sentenza N. [REDACTED] Reg. Gen., emessa in data 27-05-2011 dal GUP presso il Tribunale di PISTOIA, irrevocabile il 26.01.2016, alla pena di **ANNI 2 – MESI 2** di reclusione per i seguenti reati:

- Reato 1: Art. 216, 223 R.D. 267/ 1942 – fino a maggio 2008 in PISTOIA;

(N. SIEP [REDACTED] della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia)

OSSERVA

L'esecuzione della pena indicata è pendente da anni con complicazioni, essenzialmente derivanti dal trasferimento all'estero del condannato, che sin dall'inizio ha comunque chiesto di eseguire la pena in Spagna in misura alternativa.

La Procura aveva quindi direttamente emesso il certificato di cui alla Decisione Quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, ma il Ministero della Giustizia – Ufficio Cooperazione Giudiziaria Internazionale rilevava che il certificato non era trasmissibile alle Autorità Spagnole, non trattandosi di esecuzione di pena detentiva, ma di richiesta di misura alternativa. La Procura trasmetteva quindi gli atti al Tribunale di Sorveglianza, che tuttavia, all'esito dell'udienza del 13-6-2019 respingeva l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo non applicabile alla fattispecie il D.Lgs. 38/2016 ed in generale non eseguibile l'affidamento in prova al servizio sociale all'estero. Dichiarava altresì inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare.

Ricorreva per Cassazione l'interessato tramite il proprio difensore di fiducia per violazione di legge e difetto di motivazione. Con sentenza n. 20977 / 2020 del 15-6-2020, dep. il 15.7.2020, la Suprema Corte accoglieva il ricorso, annullando l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza, con rinvio per nuovo giudizio e stabilendo che *“a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 38/2016 è consentita l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale anche quando l'esecuzione della misura debba svolgersi in Stato estero membro dell'Unione Europea, dove il condannato abbia residenza legale ed abituale, in conformità con quanto disposto dal menzionato decreto legislativo”*.

Questo Tribunale di Sorveglianza fissava quindi nuova udienza di trattazione alla data del 26-10-2020, cui seguiva rinvio alla data del 21-01-2021, al cui esito veniva emessa nuova ordinanza di rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale sul presupposto assorbente che le pene accessorie inflitte al condannato (inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni 10) inibissero in maniera assoluta la gestione di imprese commerciali nell'intero territorio comunitario. Venivano segnalate anche ulteriori elementi di criticità. Seguiva la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di detenzione domiciliare, conseguente alla durata della pena da eseguire.

Ricorreva nuovamente per Cassazione l'interessato tramite il difensore di fiducia, cui seguiva ulteriore annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte con sentenza n. 4306 / 2022 del 10-12-2021, dep. il 7.2.2022. La Corte rileva che l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale determina l'automatica estinzione delle pene accessorie (che costituiscono "effetti penali" della condanna a norma dell'art. 20 c.p.) e che l'art. 47, comma 12, O.P., come modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 9 gennaio 2019 n. 3, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che della pena detentiva, anche di "ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue", per cui l'argomento principale assunto dal Tribunale di Sorveglianza non poteva costituire la ragione preponderante di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Precisa inoltre la Corte che ai fini della concessione della misura alternativa richiesta, non possono "di per sé soli" assumere decisivo rilievo in senso negativo elementi quali la gravità del reato e i precedenti penali, né può richiedersi che il condannato abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione penitenziaria emerga che "un siffatto processo critico sia stato almeno avviato", poiché l'affidamento in prova al servizio sociale è concedibile quando sia possibile formulare una "*ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa, prognosi che in quanto tale non può che guardare al futuro e fondarsi su una proiezione che va al di là del passato del condannato*". La Corte rileva inoltre come la difficoltà di accertamento dei presupposti da parte dell'UEPE non possa riverberarsi *tout court* sul richiedente, bene potendosi sollecitare allegazioni di documenti tramite ulteriori interlocuzioni.

E' stata quindi nuovamente fissata udienza con rinnovo dell'indagine socio-familiare da parte dell'UEPE di Pisa, individuato sin dall'inizio come competente sulla base del rilievo che l'ultimo indirizzo del condannato in Italia è stato quello di [REDACTED]

L'UEPE ha trasmesso la relazione aggiornata, confermando i dati già trasmessi nella relazione del 2021 e rappresentando che il condannato ha collaborato attivamente col servizio e si è adoperato per curare la completezza delle informazioni, mostrando un'estrema disponibilità nella produzione di documentazione necessaria a definire una valutazione compiuta delle risorse presenti. Si riporta che attualmente la moglie, di nazionalità rumena, ha fatto stabile rientro in Romania e trascorre solo brevi periodi di vacanza presso l'interessato a [REDACTED] con la figlia, nata nel 2017. Il soggetto ha documentato di contribuire al sostentamento economico del nucleo familiare. Continua ad occuparsi con costanza e continuità del nipote [REDACTED] di 20 anni, figlio della cognata, che soffre di un grave disturbo autistico e vive sempre a [REDACTED], assistendo il giovane tutti i giorni dalle 12 alle 17, oltre a farsi carico del mantenimento economico del nucleo. Si conferma l'attività lavorativa in qualità di amministratore della società uninominale "[REDACTED]", operativa nel settore turistico (organizza tour con mezzi mobili di trasporto su sabbia, particolarmente diffusi [REDACTED]). Ha documentato l'attività lavorativa con produzione di documentazione fiscale, facendo presente che l'attività ha subito pesanti riduzioni per la pandemia. L'analisi dell'UEPE ha considerato anche l'analisi rispetto al reato commesso (bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione nell'ambito di un'attività di commercio di veicoli fino al 2008) ed evidenzia come il radicale cambiamento di dimora e stile di vita, insieme ad una maturazione complessiva, abbia determinato una rivalutazione delle priorità da parte del soggetto ed una adesione a modelli di vita più semplici ed autentici. Il condannato ha ribadito la disponibilità a svolgere attività di volontariato. La conclusione dell'UEPE è "decisamente positiva" per l'esecuzione della pena in regime alternativo.

Ritiene il Tribunale che la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale possa in effetti essere concessa al condannato, nei cui confronti gli esiti dell'istruttoria sviluppata nel tempo consentono di confermare la sussistenza dei presupposti essenziali per l'applicazione. Rispetto alla misura della detenzione domiciliare, era già stata pronunciata declaratoria di inammissibilità per la durata della pena da espiare,

superiore ai due anni, e su tale punto si è ormai formato giudicato, non essendo stato oggetto il punto di impugnazione, né di alcuna censura.

L'interessato può invece eseguire la pena in affidamento in prova al servizio sociale in quanto risulta da tempo normo-inserito e ha mostrato consapevolezza del reato commesso e buona volontà di recupero e regolare gestione della propria vita. Dall'indagine svolta è in effetti apparsa persona assai diversa da quella che commise il reato ormai circa quattordici anni orsono, in contesti assai differenti. E d'altra parte, l'esecuzione della pena in modalità alternativa al carcere consentirà di verificare e controllare la stabilità e la consistenza dell'evoluzione già mostrata. Non constano significativi precedenti penali, né pendenze in Italia. Quanto alla questione del risarcimento del danno, che come la Cassazione ha affermato, non può costituire di per sé sola ragione ostativa alla concessione della misura alternativa, si prevede apposita prescrizione.

Il D.Lgs. 38/2016, esecutivo della Decisione Quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, "relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive" pur utilizzando una formulazione non sempre chiara, stabilisce che per "sanzione sostitutiva" si debba intendere una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni (art. 2 lett. e) ed in tale categoria deve in effetti essere compresa la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, come la Corte di Cassazione ha chiarito e ribadito sia nel giudizio in corso, sia con altre recenti pronunce (sentenza n. 15091/2019 del 16.05.2018, Leonardi; sentenza n. 16942 del 25.05.2020, Mancinelli). Sussistono le condizioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 38/2016 con riferimento alla durata non inferiore a sei mesi della misura e allo scopo precipuo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione del condannato.

Pertanto, a norma degli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 38/2016, il Pubblico Ministero dell'esecuzione (la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia) trasmetterà questo provvedimento al Ministero della giustizia, corredato del certificato di cui all'allegato I del Decreto legislativo.

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 47, 47 ter e 70 O.P., 678 c.p.p.,
visto il parere contrario del P.G.;

CONCEDE a [REDACTED] l' *affidamento in prova al servizio sociale (ART: 47 O.P.)* per il periodo della pena da espiare (ANNI 2 – MESI 2) quale sanzione sostitutiva a norma del D.Lgs. 38 / 2016, designando per l'esecuzione l'Autorità Giudiziaria competente individuata dallo Stato di esecuzione (Spagna);

Impone al suddetto le seguenti PRESCRIZIONI:

1. **OBBLIGO** di fissare la propria dimora in: **SPAGNA**, [REDACTED]; con l'obbligo di non mutarla se non previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente nello Stato di esecuzione;
2. Avrà libertà di movimento nell'ambito del territorio [REDACTED]; ogni altro spostamento dovrà essere autorizzato come sopra;
3. Non uscirà dalla propria abitazione dopo le ore 23.00 e prima delle ore 7.00 del mattino successivo;
4. **OBBLIGO** di cooperare con il Servizio Sociale dello Stato di esecuzione, secondo un calendario di incontri e/o contatti da questo predisposto;
5. **OBBLIGO** di presentarsi all'Autorità competente per i controlli nello Stato di esecuzione due volte al mese, in giorni e orari da concordare con detta Autorità;
6. Non abuserà di alcolici e non assumerà stupefacenti;
7. Non potrà associarsi e frequentare persone pregiudicate e/o tossicodipendenti; non deterrà armi;
8. Svolgerà attività di lavoro prestando servizi per il turismo con la propria ditta [REDACTED] o altra attività analoga, documentando il lavoro svolto al Servizio Sociale;

9. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Si adopererà, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato; qualora queste non siano identificabili o in caso di impossibilità o gravi difficoltà di altro genere nella riparazione del danno presterà attività gratuita in favore della collettività.

- In caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, la misura potrà essere revocata.
- L'Ufficio del Servizio Sociale e l'Autorità designata per i controlli nello Stato di esecuzione riferiranno alla competente Autorità Giudiziaria dello Stato di esecuzione circa l'andamento della misura.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione della presente ordinanza **alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di PISTOIA**, per l'esecuzione e gli adempimenti di competenza a norma degli artt. 5 e ss. del D. Lgs. N. 38 del 15-02-2016.

Dichiara non luogo ad ulteriori deliberazioni sull'istanza di detenzione domiciliare, già definita con declaratoria di inammissibilità.

Così deciso in FIRENZE il 26-05-2022

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL _____